

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 135-93-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
il 10 novembre 1976, in un testo risultante dall'unificazione*

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 135)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

E DEL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAZIENZA, NENCIONI, ABBADESSA e LA RUSSA

(V. Stampato n. 93)

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 dicembre 1976 (V. Stampato n. 770)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1976*

**Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie
e segreterie giudiziarie per conto dello Stato**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'intitolazione della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni, è così modificata: « Tabella dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, è sostituito dal seguente:

« All'onere annuo occorrente per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 7.400 milioni, si provvederà con il maggior gettito dei diritti di cancelleria e segreteria giudiziarie derivanti dalla tabella che modifica i diritti di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni ».

Art. 3.

Le tariffe di cui all'allegata tabella entreranno in vigore dal 1° luglio 1977.

Fino a tale data l'aumento di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, si applica su ciascuna delle 14 voci della tabella allegata alla presente legge, considerando la voce n. 13 come un unico diritto, indipendentemente dalle singole sottovoci; il diritto di urgenza di cui alla voce n. 14 è costituito da un importo pari a quello che sarebbe dovuto per la richiesta non urgente.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Fino a tale data l'aumento di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, si applica su ciascuna delle 14 voci della tabella allegata alla legge 17 gennaio 1958, numero 59, e successive modificazioni, considerando la voce n. 13 come un unico diritto, indipendentemente dalle singole sottovoci; il diritto di urgenza di cui alla voce n. 14 è costituito da un importo pari a quello che sarebbe dovuto per la richiesta non urgente.

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA
DEI DIRITTI RISCOSSI DALLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE
PER CONTO DELLO STATO

| NATURA DEGLI ATTI | Diritto fisso | Diritto graduale |
|---|------------------|---------------------|
| 1) Diritto per la prima iscrizione nei registri e ruoli previsti da codici e leggi speciali: | | |
| per gli uffici di conciliazione | L. 100 | — |
| per gli altri uffici giudiziari | » 500 | — |
| 2) Diritto per ogni fascicolo da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni: | | |
| per gli uffici di conciliazione | » 150 | — |
| per gli altri uffici giudiziari | » 500 | — |
| 3) Diritto per ogni comunicazione da farsi di ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , nel foglio degli annunci legali e nei giornali stabiliti dal giudice: | | |
| per gli uffici di conciliazione | » 150 | — |
| per gli altri uffici giudiziari | » 500 | — |
| 4) Diritto di originale: | | |
| a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico e per tutti i certificati: | | |
| per gli uffici di conciliazione | » 150 | — |
| per gli altri uffici giudiziari | » 500 | — |
| b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziario richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'articolo 607 del codice di procedura penale | » 500 | — |
| 5) Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti | » 600 | — |
| 6) Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l'assegnazione | | |

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA
DEI DIRITTI RISCOSSI DALLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE
PER CONTO DELLO STATO

Identica.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: TABELLA DEI DIRITTI RISCOSSI DALLE CANCELLERIE E
SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER CONTO DELLO STATO)

| NATURA DEGLI ATTI | Diritto fisso | Diritto graduale |
|---|------------------|---------------------|
| o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari; per ogni mandato | L. 500 | — |
| 7) Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale | » 750 | — |
| 8) Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno, per ciascun anno di ricerca | » 250 | — |
| 9) Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società | » 250 | — |
| 10) Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, eccetera, compresi i copialettere per ogni 100 pagine o frazione | » 500 | — |
| 11) Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal codice civile, dei libri di commercio | » 500 | — |
| 12) Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese o, fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria, di atti e fatti previsti dall'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'articolo 101 del medesimo regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 | » 1.500 | — |
| 13) Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi: | | |
| a) diritto di copia: | | |
| per la prima pagina | — | L. 250 |
| per ogni pagina successiva | — | » 100 |
| b) diritto di certificazione di conformità | » 500 | — |

Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 100 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente. Per le copie rilasciate

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: TABELLA DEI DIRITTI RISCOSSI DALLE CANCELLERIE E
SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER CONTO DELLO STATO)

| NATURA DEGLI ATTI | Diritto fisso | Diritto graduale |
|-------------------|------------------|---------------------|
|-------------------|------------------|---------------------|

senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:

| | | |
|----------------------------------|---|-------|
| c) diritto di rilascio | — | L. 20 |
| d) diritto di copia | — | » 80 |

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere c) e d) sono calcolati per pagine di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria. Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 80 per ogni pagina, compresa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente. Quando a norma dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera b). I diritti di cui alle lettere a), c) e d) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata. Per gli uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.

14) Diritto di urgenza:

per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13),
entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie
manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trat-
tasi di copie fotografiche

Il doppio dei diritti
dovuti secondo il pre-
cedente n. 13)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)